



COMUNE DI RACCONIGI

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25.10.2011.

Il presente regolamento sostituisce e abroga il regolamento approvato con la deliberazione

C.C. n. 51/23.12.2008.

SOMMARIO

ART. 1.	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2.	FORME DI ESECUZIONE IN ECONOMIA.....	3
ART. 3.	LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA.....	4
ART. 4.	ELENCO DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA.....	4
ART. 5.	ELENCO DELLE FORNITURE ESEGUIBILI IN ECONOMIA.....	6
ART. 6.	ELENCO DEI SERVIZI ESEGUIBILI IN ECONOMIA.....	8
ART. 7.	DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI.....	10
ART. 8.	DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.....	10
ART. 9.	PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE.....	11
ART. 10.	RESPONSABILE DELLA PROCEDURA.....	11
ART. 11.	REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA.....	11
ART. 12.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	12
ART. 13.	CRITERI PER LA SCELTA DELL'OFFERTA MIGLIORE.....	12
ART. 14.	AFFIDAMENTO MEDIANTE "ORDINATIVO PER LAVORI/SERVIZI/FORNITURE" DI IMPORTO NON SUPERIORE A €3.000,00 E LIQUIDAZIONE RELATIVA.....	13
ART. 15.	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA DI IMPORTO MAGGIORE DI €3.000,00.....	13
ART. 16.	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI IMPORTO SUPERIORE A €3.000,00.....	17
ART. 17.	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI IMPORTO SUPERIORE A €3.000,00.....	17
ART. 18.	AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA NON CONTEMPLATI NEL PROGETTO.....	20
ART. 19.	PERIZIE SUPPLETIVE PER MAGGIORI SPESE NEI LAVORI IN ECONOMIA.....	20
ART. 20.	LAVORI D'URGENZA.....	20
ART. 21.	PROVVEDIMENTI NEI CASI DI LAVORI DI SOMMA URGENZA.....	21
ART. 22.	LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI, DELLE FORNITURE EFFETTUATI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI IMPORTO SUPERIORE A €3.000,00.....	22
ART. 23.	NUOVI PREZZI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA EFFETTUATI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA E MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI IMPORTO SUPERIORE A €3.000,00.....	22
ART. 24.	COLLAUDI TECNICO-STRUTTURALI DEI LAVORI IN ECONOMIA.....	23
ART. 25.	GARANZIE.....	23
ART. 26.	INADEMPIMENTI.....	23
ART. 27.	RINVIO DINAMICO.....	23
ART. 28.	ACCESSO AI PROCEDIMENTI.....	24
ART. 29.	ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI.....	24

ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina i modi, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito per brevità unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".

2. Il presente Regolamento, emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, 7 e 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei principi comunitari espressi nella direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (G.U.C.E. n. 134 del 30 aprile 2004), attua le previsioni di cui all'art. 125 del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito semplicemente "Codice dei contratti") e di cui alla Parte II, Titolo VIII, capo III, alla Parte II, Titolo IX, capo II, alla Parte IV, Titolo V, capo II del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m. (nel seguito semplicemente "Regolamento DPR 207/2010").

3. Il ricorso all'esecuzione in economia deve essere espressamente motivato in ordine all'impossibilità o all'inopportunità di aderire al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e s.m.. Ai sensi del medesimo articolo le amministrazioni pubbliche possono ricorrere al sistema convenzionale, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per interventi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

ART. 2. FORME DI ESECUZIONE IN ECONOMIA

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

- a) in amministrazione diretta;
- b) per cottimo fiduciario.

2. Ai sensi dell'art. 125, comma 3, del Codice dei contratti, nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dipendente comunale, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

3. Ai sensi dell'art. 125, comma 4, del Codice dei contratti, il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui gli interventi sono realizzati mediante affidamento a soggetti terzi esterni al Comune, con valutazioni a corpo o a misura.

ART. 3. LIMITI ECONOMICI AGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

1. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a €50.000,00.
2. L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare €200.000,00.
3. Le forniture ed i servizi affidati in economia sono ammessi per importi inferiori a €93.000,00. Tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'art. 28 del Codice dei contratti, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 248 del medesimo codice.
4. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati, qualora siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
5. Nel presente regolamento, tutti gli importi sono intesi al netto degli oneri fiscali.

ART. 4. ELENCO DEI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto dei limiti di importo fissati dall'art. 3 e delle norme contenute nel presente Regolamento, i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli art. 55,121,122 del Codice dei contratti (art. 125 comma 6a Codice dei contratti);
 - b) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati (art. 125, comma 6a, Codice dei contratti);
 - c) riparazioni agli immobili comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc. (art. 125, comma 6a, Codice dei contratti);
 - d) manutenzione di opere ed impianti (art. 125, comma 6b, Codice dei contratti)

- e) manutenzione di opere relative alla viabilità, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, il rifacimento dei manti stradali, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione o l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali (art. 125, comma 6b, Codice dei contratti);
- f) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze (art. 125, comma 6b, Codice dei contratti);
- g) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario (art. 125, comma 6b, Codice dei contratti);
- h) manutenzione delle reti fognarie, degli impianti di sollevamento e trattamento dei reflui e degli impianti idrici non compresi nelle convenzioni-concessioni con soggetti gestori (art. 125, comma 6b, Codice dei contratti);
- i) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini (art. 125, comma 6b, Codice dei contratti);
- j) manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi, elementi di arredo urbano e parchi gioco (art. 125, comma 6b, Codice dei contratti);
- k) manutenzione dei cimiteri e relativi impianti (art. 125, comma 6b, Codice dei contratti);
- l) interventi non programmabili in materia di sicurezza, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità (art. 125, comma 6c, Codice dei contratti);
- m) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara (art. 125, comma 6d, Codice dei contratti);
- n) lavori necessari per la compilazione dei progetti e degli studi di fattibilità (art. 125, comma 6e, Codice dei contratti);
- o) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori (art. 125, comma 6f, Codice dei contratti);

- p) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti;
- q) la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti;
- r) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati.

ART. 5. ELENCO DELLE FORNITURE ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Sono eseguite in economia le seguenti forniture, nel rispetto dei limiti di importo fissati dall'art. 3 e delle norme contenute nel presente Regolamento:

- a) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico;
- b) lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo;
- c) spese per cancelleria, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
- d) spese per l'acquisto e la manutenzione di softwares, hardwares e attrezzature accessorie per il sistema informatico (terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere, sistemi operativi, programmi, ecc.);
- e) apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i rispettivi accessori;
- f) provvista di vestiario di servizio ed accessori e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
- g) fornitura di beni per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, per il funzionamento dell'asilo nido, dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- h) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
- i) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- j) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei local;

- k) acquisto di mobili, tende, apparecchi di illuminazione, fotocopiatrici, attrezzature per gli uffici ed i vari servizi;
- l) acquisto di giochi, arredo urbano ed attrezzature per impianti sportivi;
- m) acquisto di materiali ed attrezzature per il cimitero comunale;
- n) acquisto di autovetture e automezzi o macchine operatrici in genere, inclusi i materiali di ricambio e accessori, spese per autofficine e autorimesse, fornitura di carburanti, lubrificanti, combustibili e altri materiali di consumo;
- o) mezzi ed attrezzature per la mobilità (ascensori, servo scala, montacarrozze, pedane, segnaletica);
- p) fornitura di sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti, bitume, sale per la sistemazione e manutenzione di strade e piazze;
- q) vernici, pitture, prodotti isolanti o di protezione;
- r) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.);
- s) fornitura di fiori e piante;
- t) fornitura di oggettistica per manifestazioni;
- u) forniture in seguito alla risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto (art. 125, comma 10a, Codice dei contratti);
- v) forniture necessarie per completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo (art. 125, comma 10b, Codice dei contratti);
- w) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (art. 125, comma 10c, Codice dei contratti);
- x) forniture urgenti, nel caso l'urgenza sia determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (art. 125, comma 10d, Codice dei contratti);

y) ogni altra fornitura non prevista alle precedenti lettere, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune.

ART. 6. ELENCO DEI SERVIZI ESEGUIBILI IN ECONOMIA

1. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi, nel rispetto dei limiti di importo fissati dall'art. 3 e delle norme contenute nel presente Regolamento:

- a) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
- b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti comunali;
- c) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- d) divulgazione di bandi di concorso e di gare a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- e) traduzioni, copie e trascrizioni nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- f) noleggio, locazione e riparazione di autovetture e automezzi o macchine operatrici in genere;
- g) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili, immobili e i contratti di leasing;
- h) servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, per il funzionamento dell'asilo nido, dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
- i) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- j) spese per indagini, studi, rilevazioni;

- k) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- l) servizi di manutenzione e riparazione attrezzature, mezzi e impianti;
- m) servizi di manutenzione e riparazione di mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servo scala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
- n) servizi di elaborazione dati ed affini;
- o) servizio di elaborazione paghe ed adempimenti relativi alla gestione del personale;
- p) servizi di facchinaggio;
- q) uscite pubblicitarie su giornali, riviste e siti internet per la promozione delle manifestazioni organizzate dall'Ente;
- r) servizi di allestimento mostre temporanee presso le strutture comunali;
- s) spese organizzative per convegni, concerti, rappresentazioni teatrali, balletti e conferenze stampa;
- t) riordino e redazione inventario dell'archivio comunale;
- u) interventi di tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio architettonico;
- v) progetti di didattica sui beni culturali (laboratori didattici museali, percorsi didattici, segnaletica turistica, materiali didattici e promozionali, supporti interattivi);
- w) servizi derivanti dalla risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto (art. 125, comma 10a, Codice dei contratti);
- x) servizi necessari per completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo (art. 125, comma 10b, Codice dei contratti);
- y) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria (art. 125, comma 10c, Codice dei contratti);
- z) servizi urgenti, quando l'urgenza è determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale (art. 125, comma 10d, Codice dei contratti);

aa) prestazioni di servizi accessori e strumentali alla fornitura di beni in economia o all'esecuzione di lavori in economia eseguiti ai sensi del presente regolamento;

bb) ogni altro servizio non presente alle precedenti lettere, suscettibile di acquisizione in economia nell'ambito delle attività istituzionali del Comune, compresi tutti quelli indicati negli allegati II A e II B del Codice dei contratti.

ART. 7. DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:

a) i servizi di cui all'allegato II A – categoria 12 - della Direttiva 2004/18/CE, recepiti dall'allegato II A, numero 12, al Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi- numero di riferimento CPC 867 – numeri di riferimento CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6);

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art. 112, del Codice dei contratti;

c) le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all'art. 10, comma 7, del Codice dei Contratti;

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, il coordinamento in materia di sicurezza durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori, ecc.);

e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, e non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti, i servizi tecnici di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e) di importo inferiore a € 40.000,00 possono essere affidati direttamente dal responsabile del servizio ad un unico soggetto individuato dalla Giunta comunale su proposta del responsabile del procedimento.

ART. 8. DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

ART. 9. PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 7, del Codice dei contratti, il Comune allega al programma annuale l'elenco dei lavori da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

ART. 10. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA.

1. L'Amministrazione comunale opera attraverso il responsabile del servizio interessato.
2. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e delle somme assegnate dalla Giunta comunale, dal responsabile del servizio interessato con apposite determinazioni.
3. Il responsabile del servizio può nominare un responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del Codice dei contratti per ogni singolo lavoro, servizio o fornitura, o per tipologie o gruppi di lavori, servizi e forniture, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta del contraente, l'affidamento, l'esecuzione e collaudo dei lavori, servizi o forniture.
4. In difetto della nomina di cui al comma 3 il responsabile del procedimento dell'intervento è il responsabile del servizio.
5. Il responsabile del servizio garantisce l'aderenza degli interventi con gli obiettivi dell'Amministrazione e li attua ai sensi del presente Regolamento, della programmazione adottata e dei principi generali dell'ordinamento giuridico degli appalti.

ART. 11. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI ESECUTORI DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

1. L'affidatario dei lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 125, comma 12 del Codice dei contratti.

ART. 12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In tutte le procedure di affidamento in economia si applicano le norme di cui alla Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m., alla Legge 17/12/2010, n. 217 ed alle relative determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13. CRITERI PER LA SCELTA DELL'OFFERTA MIGLIORE

1. Negli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in economia, a corpo o a misura, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso, qualora il lavoro, il servizio o la fornitura debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella lettera di invito, o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Nel caso si utilizzi l'offerta economicamente più vantaggiosa, la lettera di invito deve indicare gli elementi di valutazione, variabili secondo la natura dell'intervento, quali ad esempio il prezzo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, il costo di utilizzazione e di manutenzione, la redditività, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, ecc..

3. La scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con valutazioni di tipo discrezionale implica la nomina della commissione di gara. Nomina e commissione di gara deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Nel caso di aggiudicazione con il prezzo più basso o con offerta economicamente più vantaggiosa che non implichi valutazioni di tipo discrezionale ma mere operazioni di attribuzione automatica di punteggio numerico, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio.

ART. 14. AFFIDAMENTO MEDIANTE “ORDINATIVO PER LAVORI/SERVIZI/FORNITURE” DI IMPORTO NON SUPERIORE A €3.000,00 E LIQUIDAZIONE RELATIVA

1. I lavori, le forniture ed i servizi di importo non superiore a € 3.000,00 sono affidati direttamente mediante apposito atto di ordinazione, in triplice copia, sottoscritto dall'estensore e dal responsabile del servizio interessato, numerato progressivamente, e contenente almeno:

- a) dati identificativi dell'affidatario del lavoro, servizio o fornitura;
- b) la descrizione dei lavori, beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- c) la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
- d) gli estremi contabili (capitolo, impegno, provvedimento di assunzione, ecc.);
- e) il servizio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore od opportune, secondo quanto stabilito nel Regolamento di contabilità.

2. Il responsabile del servizio, previa verifica del responsabile del procedimento, se nominato, accerta la corrispondenza del lavoro, servizio o fornitura all'ordine, dichiarando sulla fattura, cui deve essere allegata una copia dell'ordinativo stesso:

- a) il numero dell'atto di determinazione, del capitolo di spesa e del relativo impegno;
- b) il proprio benessere alla liquidazione.

3. La liquidazione di tali interventi viene effettuata in base a fattura emessa nei modi e nei termini di legge o a documento fiscalmente valido con le modalità previste dal Regolamento di contabilità.

ART. 15. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN ECONOMIA DI IMPORTO MAGGIORE DI €3.000,00

1. Per l'affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell'art. 125, comma 3, del Codice dei contratti, come disposto dall'art. 333 del Regolamento DPR 207/2010.

2. L'affidamento dei servizi e delle forniture in economia attraverso la procedura di cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con invito ad almeno cinque ditte (art. 125, comma 11, primo periodo, del Codice dei Contratti).

3. Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza od alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è consentito derogare al criterio di cui al comma uno ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta.
4. Per servizi o forniture di importo inferiore a €40.000,00 è consentito l'affidamento diretto ad un'unica ditta (art. 125, comma 11, secondo periodo, del Codice dei Contratti).
5. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a €40.000,00, la procedura di scelta del contraente deve essere preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare riportante, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, nonché dal presente regolamento, e le ragioni che ne sono alla base.
6. Nel caso di affidamento diretto, i contenuti della determinazione a contrattare devono essere riportati nella determinazione di affidamento.
7. Ai sensi dell'art. 332, comma 1, del Regolamento DPR 207/2010, i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice dei contratti, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai commi 2,3,4 del medesimo articolo. Le indagini di mercato, effettuate dal Comune, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'art. 328, propri o delle Amministrazioni aggiudicatrici.
8. Ai sensi dell'art. 335 del Regolamento DPR 207/2010, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dal Comune avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento DPR 207/2010.
9. Per i beni ed i servizi previsti dalle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. o da analoga istituzione ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e s.m. i prezzi di cui alle convenzioni sono assunti a base di gara per il ribasso.

10. Ai sensi dell'art. 334, comma 1, del Regolamento DPR 207/2010, nel caso di gara informale, la richiesta agli operatori economici del preventivo/offerta, effettuata mediante lettera di invito, deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- m) nei casi in cui sia necessario, per le caratteristiche dei prodotti o dei servizi, sarà predisposto un capitolato tecnico da allegare alla lettera di invito;
- n) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

11. Le buste contenenti i preventivi devono pervenire in busta chiusa e sono aperte dal responsabile del servizio, o da un suo delegato, con l'assistenza di due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. I preventivi sono controfirmati dal responsabile del servizio e dai due testimoni. Il verbale della gara informale è approvato con apposita determinazione in cui è richiamato il relativo impegno di spesa. La determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

12. Ai sensi dell'art. 336 del Regolamento DPR 207/2010, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Ai fini dell'accertamento, e fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del Codice, il Comune può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento DPR 207/2010, propri o delle Amministrazioni aggiudicatrici.
13. Il Comune può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario, ai sensi dell'art. 332, comma 5 del Regolamento DPR 207/2010.
14. Ai sensi dell'art. 331 del Regolamento DPR 207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 334 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente, nei modi di cui all'art. 4 del DPCM del 26/4/2011.
15. Per le forniture e servizi di importo superiore a € 20.000,00, l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.
16. Per le forniture e servizi di importo compreso tra €6.455,71 e €20.000,00, l'affidamento deve essere perfezionato mediante scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
17. Per forniture e servizi di importo inferiore a €6.455,71 è sufficiente la firma di accettazione della ditta sulla determinazione di affidamento, oppure la sottoscrizione di corrispondenza concorsuale (foglio condizioni).
18. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono depositati agli atti della relativa pratica.
19. Ai sensi dell'art. 337 del Regolamento DPR 207/2010, i pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto, scrittura privata, foglio condizioni o determinazione di affidamento sottoscritta per accettazione, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
20. Come previsto dall'art. 338 del Regolamento DPR 207/2010, al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 64-bis del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 9 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.

ART. 16. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI IMPORTO SUPERIORE A €3.000,00.

1. Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del servizio - ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente - richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il Regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale o ad altri sistemi di reclutamento di personale consentiti dalla normativa vigente in materia.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera nei modi di cui al precedente articolo.
3. I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal responsabile del servizio, nei modi fissati dal Regolamento di Contabilità.

ART. 17. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA ESEGUITI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI IMPORTO SUPERIORE A €3.000,00.

1. Nel cottimo fiduciario, l'affidamento dei lavori avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune, ai sensi dell'art. 125, comma 8 del Codice dei contratti.
2. Per lavori di importo inferiore a €40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del servizio (art. 125 comma 8, secondo periodo del Codice dei Contratti).
3. Nella determinazione dell'importo dei lavori, il responsabile del procedimento si avvale del prezziario aggiornato dell'Amministrazione o di eventuali prezziari di riferimento.
4. Per lavori di importo pari o superiore a €40.000,00, la procedura di scelta del contraente deve essere preceduta dall'adozione della determinazione a contrattare riportante, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni, nonché dal presente regolamento, e le ragioni che ne sono alla base.

5. Nel caso di affidamento diretto, i contenuti della determinazione a contrattare devono essere riportati nella determinazione di affidamento.

6. Nel caso di gara informale, la richiesta agli operatori economici del preventivo/offerta, effettuata mediante lettera di invito, deve contenere:

- a) l'indicazione degli interventi da realizzare e gli importi posti a base di negoziazione, inclusi gli oneri per la sicurezza;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- m) nei casi in cui sia necessario per le caratteristiche dei lavori, sarà predisposto un progetto esecutivo o una perizia o un capitolato tecnico da allegare alla lettera di invito;
- n) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

7. Le buste contenenti i preventivi devono pervenire in busta chiusa e sono aperte dal responsabile del servizio, o da un suo delegato, con l'assistenza di due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. I preventivi sono controfirmati dal responsabile del servizio e

dai due testimoni. Il verbale della gara informale è approvato con apposita determinazione in cui viene richiamato il relativo impegno di spesa. La determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

8. Il responsabile del procedimento può verificare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

9. Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento DPR 207/2010, l'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'art. 125, comma 8, primo periodo, del Codice dei contratti, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente, nei modi di cui all'art. 4 del DPCM del 26/4/2011.

10. Per i lavori di importo superiore a € 20.000,00, l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.

11. Per i lavori di importo compreso tra € 6.455,71 e € 20.000,00, l'affidamento deve essere perfezionato mediante scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

12. Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento DPR 207/2010, l'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 137 del Codice dei contratti;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

13. Per i lavori di importo inferiore a € 6.455,71 è sufficiente la firma di accettazione dell'operatore economico sulla determina di affidamento, oppure la sottoscrizione di corrispondenza concorsuale (foglio condizioni).

ART. 18. AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA NON CONTEMPLATI NEL PROGETTO

1. Nel caso di lavori di cui all'art. 125, comma 6, del Codice dei contratti, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi programmati, l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del servizio.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dall'Amministrazione, per proposta del responsabile del procedimento, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

ART. 19. PERIZIE SUPPLETIVE PER MAGGIORI SPESE NEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Ai sensi dell'art. 177 del Regolamento DPR 207/2010, ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, si riconosca insufficiente la spesa presunta impegnata, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. La perizia deve illustrare:

- a) la variante proposta;
- b) i motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
- c) l'importo di spesa aggiuntivo.

2. Il responsabile del servizio provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U. n. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità.

3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di €200.000.

ART. 20. LAVORI D'URGENZA

1. Come disposto dall'articolo 175 del Regolamento DPR 207/2010, nel caso in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del servizio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

ART. 21. PROVVEDIMENTI NEI CASI DI LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del servizio ed il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del servizio.

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5° del Regolamento DPR 207/2010.

4. Il responsabile del servizio od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla Stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.

5. Qualora un'opera od un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

6. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000, per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale od imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, con determinazione del responsabile del servizio, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se, a tale data, non sia decorso il predetto termine.

7. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all'art. 54, comma 2°, del D.Lgs. n. 267/2000, quando sia necessario dare luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori od opere, lo stesso Sindaco può disporre, nella medesima ordinanza, l'acquisizione delle prestazioni necessarie e l'esecuzione dei lavori strettamente necessari a trattativa privata senza la previa gara informale,

ovvero autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

ART. 22. LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI, DELLE FORNITURE EFFETTUATI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI IMPORTO SUPERIORE A €3.000,00

1. Le fatture e le note di spesa relative agli interventi di importo superiore a €3.000,00 eseguiti in amministrazione diretta, munite del visto di regolarità apposto dal responsabile del servizio/procedimento e corredate dai documenti giustificativi della spesa, sono sottoposte alla liquidazione contabile, ai sensi del vigente regolamento comunale.

ART. 23. NUOVI PREZZI - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA EFFETTUATI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA E MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DI IMPORTO SUPERIORE A €3.000,00

1. Quando, nel corso dei lavori, risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del servizio.

2. Ai sensi dell'art. 210 del Regolamento DPR 207/2010, per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a €20.000,00 e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a €40.000,00, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori e del responsabile del servizio sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori e del responsabile del servizio sulle fatture di spesa.

3. Per i lavori in amministrazione diretta di importo pari o superiore a €20.000,00 e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a €40.000,00, gli atti contabili ed il certificato di regolare esecuzione sono quelli previsti dal Regolamento DPR 207/2010. Gli eventuali stati di avanzamento lavori sono approvati e liquidati con determinazione del responsabile del servizio. Nel caso in cui alla base dei lavori in economia ci sia un progetto/perizia approvato

dalla Giunta comunale, il certificato di regolare esecuzione è, allo stesso modo, approvato con deliberazione della Giunta comunale e la liquidazione finale è effettuata con determinazione del responsabile del servizio.

ART. 24. COLLAUDI TECNICO-STRUTTURALI DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. Il responsabile del servizio, nei casi previsti dalla legge, dispone il collaudo statico delle strutture e degli impianti, anche attraverso affidamento del servizio tecnico a soggetti esterni all'Amministrazione.

ART. 25. GARANZIE

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della garanzia provvisoria nelle procedure di affidamento di importo non superiore a 20.000,00 euro.

2. Gli operatori economici sono di norma esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva a fronte degli obblighi da assumere con la stipula dell'atto di cottimo per gli affidamenti di importo non superiore a 20.000,00 Euro.

ART. 26. INADEMPIMENTI

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, il servizio o la fornitura, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del sopraccitato operatore economico, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

2. Nel caso d'inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

ART. 27. RINVIO DINAMICO

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo.

2. In tali casi, nella attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata. In particolare, si applicano automaticamente le variazioni normative alle

procedure ed ai limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti o dal relativo Regolamento DPR 207/2010 di cui all'articolo 1.

ART. 28. ACCESSO AI PROCEDIMENTI

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento, l'Amministrazione Comunale garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione sull'attività da essa svolta nel corso delle procedure per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture "in economia".

ART. 29. ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 23.12.2008, che a sua volta abroga i regolamenti approvati con deliberazioni C.C. n. 45/30.06.1997, n. 46/30.06.1997, n. 32/30.05.2003, n. 45/20.10.2005, 31/28.06.2007 e n. 15/28.05.2008.

3. Sono inoltre abrogate le ulteriori norme regolamentari che risultino comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.